

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	292
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Agevolazioni tributarie in materia di edilizia. (<i>Approvato dal Senato</i>). (1153)	
SANTARELLI EZIO ed altri: Modifiche alla legge 2 luglio 1949, n. 409, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie. (1034)	292
PRESIDENTE	292, 293, 294, 295
SANTARELLI EZIO	292, 293, 294, 295
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	293, 294, 295
SCARLATO, <i>Relatore</i>	293, 294, 295
ALBERTINI	293
ALBARELLO	294
ZUGNO	294
NAPOLITANO FRANCESCO	294
Proposte di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):	
FERRARI FRANCESCO ed altri: Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Vicenza dei benefici previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali. (33);	
CENGARLE ed altri: Assimilazione dei comuni della provincia di Vicenza a quelli previsti dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali. (84);	
BERTOLDI ed altri: Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Verona dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali. (127)	295
PRESIDENTE	295, 296, 297, 298
FERRARI FRANCESCO	295, 297
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	295, 296, 297, 298
ALBARELLO	295, 296, 297
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	296, 297
CENGARLE	296
PASSONI	296
MATTEOTTI GIANCARLO	296
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Esenzione fiscale per l'utilizzazione del fondo di rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. (1292)	298
PRESIDENTE	298, 299
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	298

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

	PAG.
RAFFAELLI	299
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	299
ALBERTINI	299
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari. (1304)	299
PRESIDENTE	299, 300, 302, 303, 304, 305
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	300, 302
PASSONI	300, 304, 305
CASTELLUCCI	300, 302, 303, 305
ANGELINO PAOLO	302, 303
ZUGNO	304
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BOZZI: Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409	305
PRESIDENTE	305, 306
NEGRARI, <i>Relatore</i>	305
ALBERTINI	306
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	306
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
SEMERARO: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici. (456);	
BOTTONELLI ed altri: Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. (685);	
ROMUALDI ed altri: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici. (783)	307
PRESIDENTE	307, 309, 311
LONGONI, <i>Relatore</i>	307
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	309
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	310
BIMA	310
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	311

La seduta comincia alle 9,50.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Malfatti, Natali, Salizzoni, Tantalò, Faletta, Monasterio, Montanari Silvano, Bensi, Pieraccini e Pigni, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Piccoli, Semeraro, Fornale, Cengarle, Ferrari Francesco, Bottonelli, Santarelli, Aicardi, Calamo e Albarello.

Seguito della discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie in materia di edilizia (1153); (Approvato dal Senato) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Santarelli Ezio: Modifiche alla legge 2 luglio 1949, n. 409, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie (1034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni in materia di edilizia »; e della proposta di legge di iniziativa del deputato Santarelli Ezio: « Modifiche alla legge 2 luglio 1949, n. 409, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie ».

Nella seduta di martedì scorso abbiamo approvato gli articoli con i vari emendamenti. Ne è rimasto in sospeso uno, e precisamente l'emendamento che istituisce l'articolo 5-bis al disegno di legge n. 1153, che è così formulato:

« I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione del proprietario e dei suoi parenti sino al terzo grado usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dagli articoli 1 lettera a), 2, 3 e 5 lettera a) della presente legge indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.

Per le stesse costruzioni possono essere rilasciati certificati di abitabilità parziale rispetto al progetto autorizzato della Commissione edilizia ».

L'emendamento che ho testè letto, porta la firma degli onorevoli Santarelli Ezio, Raffaelli, Trebbi e Bigi.

Nella seduta precedente l'onorevole sottosegretario Valsecchi ha espresso i motivi per i quali non riteneva di poter accogliere l'emendamento.

SANTARELLI EZIO. Vorrei sapere se l'onorevole Sottosegretario rimane dello stesso avviso.

PRESIDENTE. A complemento delle comunicazioni testè fatte, devo dire alla Commissione che il collega Santarelli ha modificato

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

la prima parte del suo emendamento in questo senso: « I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione dal proprietario e parenti di primo grado usufruiscono delle agevolazioni tributarie... ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento anche se ora è ristretto alla categoria dei parenti di primo grado è in contrasto con la disciplina contenuta nell'articolo 1. Questa disciplina dice che il sistema si applica a tutti coloro che costruiscono case non di lusso che poi vengono abitate personalmente. Non è possibile quindi che il sistema lo si possa applicare anche per chi costruisce case d'affitto. La realtà è questa: noi facciamo una legge per favorire l'edilizia popolare e non quella speculativa. Noi diamo anche l'incentivo della assunzione di mutui e la esenzione tributaria per un certo, determinato numero di anni. Questo è il criterio fondamentale che non ammette nessuna possibilità di deviazione a meno che non si voglia accettare il principio che la disciplina deve valere anche per le case di affitto.

Ciò premesso, il Governo non può che essere contrario all'emendamento. A prescindere poi dal fatto che nessuno ci assicura che questi fabbricati non possano poi essere venduti. Nemmeno è il caso di allargare l'estensione dell'emendamento al secondo comma: « per le stesse costruzioni possono essere rilasciati certificati di abitabilità parziale », che è una norma veramente nuova ed in contrasto con tutto il criterio della legge, la quale ha questo preciso significato: che questi aiuti in tanto si danno in quanto è possibile raggiungere effettivamente lo scopo principale, che è quello di risolvere la crisi permanente degli alloggi.

SANTARELLI EZIO. A me pare che il Governo abbia espresso molto chiaramente il suo pensiero!

SCARLATO, *Relatore*. Il concetto del biennio è stato superato dal nuovo sistema a scalare introdotto dall'articolo 1, il quale ha stabilito un'esenzione di 25 anni se il fabbricato è stato ultimato entro il 31 dicembre 1961; di 24 anni se l'ultimazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1962, e così via, ma non stabilisce un punto iniziale. Invece la legge n. 408 (la famosa legge Tupini) stabiliva che l'esenzione venticinquennale era concessa per quelle costruzioni che fossero state terminate entro i due anni. Con la legge in esame, invece, di questo biennio non si parla più.

Pertanto la proposta Santarelli mi sembra in gran parte assorbita e sodisfatta dal testo letterale del disegno di legge, in quanto è con-

templata un'esenzione venticinquennale se la costruzione viene ultimata entro il 1961, e così via a scalare, qualunque sia la data di inizio. Questo è il concetto, per cui mi sembra che l'emendamento Santarelli non abbia ragione di essere.

SANTARELLI EZIO. Siamo d'accordo che non esiste una data di inizio? Se siamo d'accordo su questo, cadono tutte le nostre riserve e quindi ritiro il mio emendamento aggiuntivo all'articolo 5.

SCARLATO, *Relatore*. La legge Tupini era un provvedimento di emergenza, che teneva conto un particolare momento storico-politico considerato nei suoi riflessi sul settore edilizio.

Il nuovo testo governativo prende invece atto di una nuova realtà e la vuole disciplinare in maniera definitiva. Sostanzialmente, l'emendamento Santarelli è assorbito nel testo.

ALBERTINI. Potremmo inserire un emendamento del seguente tenore all'articolo 1: « Independentemente dalla data di inizio ».

SCARLATO, *Relatore*. Per me è superfluo. L'articolo 1 ha stabilito una sola limitazione gli uffici e i negozi. Tutto il resto del settore è stato disciplinato secondo una nuova concezione.

PRESIDENTE. Ho cercato di formarmi una opinione in merito.

Effettivamente, l'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, istituì il termine del biennio ai fini delle agevolazioni. Nel testo al nostro esame non vi è più alcun riferimento a tale termine, e la stessa relazione che accompagna il provvedimento non vi fa alcun riferimento.

Il mio dubbio è questo: siccome noi ci muoviamo nel quadro delle norme stabilite dal testo unico sull'edilizia (testo unico che consta di molti articoli), non vorrei che vi fosse qualche norma che potesse interferire in questa materia.

Poiché nel disegno di legge come ci è pervenuto dal Senato non vi sono richiami al testo unico del 1938 (salvo quel che riguarda l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi sui mutui) mi sembra che l'interpretazione data dal Relatore sia esatta, nel senso che il termine del biennio previsto dalla legge n. 408 al fine di poter usufruire dei benefici, non esiste più. Però vorrei avere il conforto del parere del Rappresentante del Governo.

SCARLATO, *Relatore*. Una riprova della giustezza della mia interpretazione viene dall'articolo 5, in cui sono previste agevolazioni in materia di imposte comunali. Anche qui vi

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

è l'indicazione di un termine finale e non di una data iniziale.

ALBARELLO. Se siamo tutti d'accordo su questo concetto, approviamo l'emendamento Albertini: « Indipendentemente dalla data di inizio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Santarelli, Trebbi, Albertini, Angelino Paolo e Passani, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo la lettera 1), aggiungere: « Tali esenzioni si applicano indipendentemente dalla data di inizio della costruzione dei fabbricati ».

Si tratterebbe evidentemente di un articolo aggiuntivo, da collocarsi al punto giusto in sede di coordinamento, essendo l'articolo 1 ormai già votato.

ZUGNO. Il termine del biennio stabilito dalla legge n. 408 aveva un valore anticongiunturale: si voleva arrivare a dare il massimo impulso alle costruzioni.

Ora, affermare esplicitamente che non si tiene conto della data di ultimazione, mi sembra possa rappresentare un voler procedere contro lo spirito della legge.

SANTARELLI EZIO. Siamo d'accordo sul termine di ultimazione: il discorso lo stiamo facendo sulla data di inizio.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dobbiamo chiederci se e quanto siamo aderenti agli scopi che la legge si prefigge, che sono quelli di stimolare l'attività edilizia.

Nella legge del 1949 fu stabilito che l'esenzione venticinquennale era concessa a tutti coloro che entro il biennio dalla data di inizio, ultimassero le costruzioni.

Ora invece si dice: noi vogliamo istituire una disciplina che non ci costringa, a ogni scadenza, a rinnovare la legge; una disciplina che, in un certo senso, dia la misura di ciò che si può fare, in ragione di una serie di agevolazioni a scalare.

Il meccanismo dell'articolo 1 permette di usufruire di una esenzione tributaria che cresce a mano a mano che aumentano gli anni necessari per la costruzione del fabbricato, fino ad arrivare, in ultima analisi, alla esenzione decennale.

Quindi la questione mi pare chiara: se la costruzione non è portata a termine entro il biennio, il costruttore perde un anno di esenzione. È possibile, in altri termini, con questo meccanismo iniziare la costruzione nel 1959 e finirla nel 1964 potendo in questo caso usufruire di 22 anni di esenzione, anziché di 25.

NAPOLITANO FRANCESCO. La costruzione può anche essere iniziata oggi e portata

a termine nel 1969 ed in questo caso si ha l'esenzione decennale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A mio avviso il meccanismo è sufficientemente chiaro quando fissa la data di ultimazione per cui non credo sia necessario fissare la data di inizio. È inutile, in altri termini, mettere una cosa nuova in un criterio già sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. Devo dire, prima di dare la parola all'onorevole Relatore, che rileggendo il testo dell'articolo 1 ho notato che l'ultimo comma dice: « Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per i fabbricati la cui costruzione, iniziata entro il 31 dicembre 1959, venga ultimata nel biennio successivo all'inizio ».

Se viene cioè confermata questa agevolazione, il problema mi pare sia risolto.

SCARLATO, *Relatore*. Potrebbe sorgere il problema in sede interpretativa della legge per quanto riguarda i comuni e per quanto riguarda la giustizia amministrativa per una costruzione che fosse ultimata entro quest'anno. La costruzione, in questo caso, sarebbe soggetta al regime legislativo della legge del 1949 o a quello della legge attuale?

PRESIDENTE. Resta sempre però il fatto che noi considereremmo l'agevolazione per un biennio, in contrasto con la norma che elimina qualsiasi termine.

SCARLATO, *Relatore*. Si tratta sempre di un'agevolazione. Il problema consiste nel vedere le sue dimensioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha chiarito molto esattamente che la dizione « agevolazione », sulla quale aveva posto la sua attenzione, è esattamente usata nei due sensi: è agevolazione quella prevista dalla legge n. 408, è agevolazione quella che stabiliamo con la nuova legge.

SCARLATO, *Relatore*. Per tranquillizzare l'onorevole Zugno dirò che nella relazione che accompagna il testo c'è un punto di estrema importanza, il quale dice: « A tale scopo viene concesso per il periodo di tempo dal primo gennaio 1960 al 31 dicembre 1969 un regime di esenzione di imposta edilizia di durata variabile in relazione alla data di ultimazione del fabbricato ». Vale a dire si tiene conto della data di ultimazione del fabbricato e si prelude dalla data di inizio.

PRESIDENTE. Onorevole Santarelli, l'onorevole Sottosegretario ha espresso molto chiaramente il suo pensiero, per cui ritengo che, dopo queste dichiarazioni, il suo emendamento aggiuntivo possa considerarsi decaduto.

SANTARELLI EZIO. Se l'interpretazione di cui si parla risulterà dal verbale stenografico di questa discussione, non insisto nel far votare questo mio emendamento. Ma ripeto: sia ben chiaro che il biennio non esiste più.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Resta chiaro senz'altro.

SANTARELLI EZIO. Dopo l'assicurazione data dall'onorevole rappresentante del Governo, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore, Scarlato che, con il suo acume, ci ha messo sulla strada dell'esatta conoscenza della norma. Si intende, onorevole Santarelli, che la sua proposta di legge si ritiene assorbita.

SCARLATO, *Relatore*. A mio avviso sarebbe opportuno presentare un articolo aggiuntivo, che potrebbe diventare magari l'articolo 6 della legge, per stabilire l'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Questa necessità non è stata rilevata al Senato, per cui non ritengo che sia necessaria l'introduzione di questo nuovo articolo.

SCARLATO, *Relatore*. Ci sarebbe la vacanza tra le due leggi, per quanto al momento dell'entrata in vigore di questa legge c'è tutto un margine comune a tutte e due le disposizioni legislative.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ritengo necessaria l'introduzione di questo nuovo articolo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà allora votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Resta inteso che la proposta di legge n. 1034 è da intendersi assorbita dal disegno di legge n. 1153.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Francesco ed altri: Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Vicenza dei benefici previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali (33); dei deputati Cengarle ed altri: Assimilazione dei comuni della provincia di Vicenza a quelli previsti dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali(84) e dei deputati Bertoldi ed altri: Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di

Verona dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali (127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Francesco ed altri: « Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Vicenza dei benefici previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali »; Cengarle ed altri: « Assimilazione dei comuni della provincia di Vicenza a quelli previsti dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali » e Bertoldi ed altri: « Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Verona dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali ».

Il collega Napolitano Francesco ha ampiamente riferito nella seduta del 7 luglio 1959. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARI FRANCESCO. Nella proposta di legge da noi presentata la decorrenza viene fissata dal 1° luglio 1958.

PRESIDENTE. In sede di esame degli articoli, presenterà un emendamento al riguardo.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rincresce di dover essere costretto a chiedere la rimessione in Aula di questi provvedimenti.

Trattandosi in realtà di un problema di carattere generale, non è concepibile che si possa modificare per una provincia il sistema vigente violando il principio di uguaglianza.

ALBARELLO. Ma non lo avete fatto forse per Trieste e per Gorizia?

PRESIDENTE. L'articolo 40 del regolamento della Camera al dodicesimo comma dice: « In ogni caso, fino al momento dell'approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono ».

Dal momento che il rappresentante del Governo si è avvalso di questa facoltà, non possiamo più discutere questi provvedimenti in sede legislativa.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli onorevoli colleghi sanno che, quando è possibile, cerco in tutti i modi di venire incontro ai loro desideri e di contemperare esigenze anche diverse.

In questo caso, però, ci troviamo di fronte a una decisa volontà, da parte dei presentatori, di approvare le proposte di legge, mentre il Governo non può assolutamente consentire che venga legiferato nei modi che si propongono. Nessuno più di loro, nel proprio intimo, sa che non possono trovare accoglimento le proposte che vengono avanzate.

Per Trieste vi furono ragioni particolari: ragioni di ordine giuridico, trovandoci di fronte ad ordinamenti speciali, e ragioni di ordine politico, per la situazione a tutti nota.

In questo caso, si tratta di zone del territorio italiano, per le quali occorre fare un trattamento unico.

Comunque, se viene avanzata una richiesta di rinvio della discussione, non insisto sulla mia richiesta di rimessione in aula.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il rappresentante del Governo ha avanzato una richiesta subordinata: di rinviare a dopo le ferie estive la discussione di queste proposte di legge.

Nella mia relazione ho fatto presente che la legge del 1946, dopo lunga discussione, ha stabilito un potere discriminatorio per l'attribuzione delle indennità di carovita e delle quote complementari. Oggi il carovita è stato conglobato nello stipendio e le quote complementari sono diventate aggiunta di famiglia.

Si propone di estendere l'indennità di sede e di aumentare l'aggiunta di famiglia per quelle città i cui abitanti non superino gli 800 mila. Con queste tre proposte di legge si vorrebbero estendere alle province di Vicenza e di Verona i benefici già stabiliti per Gorizia, Udine e Trieste.

Quali giustificazioni adducono i proponenti? Quella dell'alto costo della vita verificatosi in quelle città per effetto della presenza delle truppe alleate. Ma proprio questi casi furono previsti dalla legge del 1946, quando si decise di adottare quel potere discriminatorio in relazione all'ammontare della popolazione.

Stando così le cose, bisognerebbe, caso mai, modificare la legge del 1946. Pertanto, non posso che essere d'accordo con la proposta subordinata avanzata dal rappresentante del Governo, di rinviare l'esame di queste proposte di legge.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha detto che la sua proposta di rimes-

sione in aula è subordinata alla non accettazione di un rinvio.

Aprò la discussione su questo specifico punto: se la Commissione acceda o meno alla proposta di rinvio.

CENGARLE. Per quanto mi riguarda, aderisco alla proposta di rinvio.

ALBARELLO. Potremmo anche aderire alla proposta di rinvio se l'onorevole Sottosegretario ci fornisse assicurazioni che questo rinvio non preluderebbe alla richiesta di rimessione in Aula, allorché discuteremo le proposte di legge.

In altri termini, se rinviare l'esame non significa insabbiare le proposte, potremmo anche essere d'accordo.

PASSONI. Io vorrei chiedere: il rinvio significa un futuro esame approfondito dei provvedimenti, o significa una dilazione senza limiti?

Se ci troviamo di fronte a un impegno per una discussione seria e approfondita della materia, siamo favorevoli al rinvio, altrimenti è preferibile la rimessione in aula.

MATTEOTTI GIAN CARLO. Bisogna chiarire le idee.

Può darsi che effettivamente a Vicenza e a Verona si sia verificato un aumento del costo della vita. Però nel 1956 fu approvata una legge che contempla un certo numero di questi casi. Approvando queste proposte di legge, verremmo senza dubbio a violare quella norma. Né vale il precedente di Trieste: allora ci troviamo di fronte a situazioni particolari.

Esistono, nel caso attuale, quelle condizioni? Non credo. Per me il problema si riduce a questo: o allargare i casi eccezionali previsti da quella legge, o rientrare nell'ambito della legge stessa.

PRESIDENTE. Vorrei dire che noi non possiamo entrare nel merito. Questa considerazione è solamente ai fini di accettare o meno la richiesta di rinvio invece che trovarci di fronte alla rimessione in Aula.

MATTEOTTI GIAN CARLO. Che cosa vogliamo rinviare? La discussione di tutta la legge del 1946 o invece la discussione delle tre proposte di legge? Io sono d'accordo, signor Presidente, col Governo. Non è possibile, a mio avviso, fare delle eccezioni alla legge del 1946 perché, una volta fatta l'eccezione per Vicenza e Verona, verranno fuori altre città italiane che reclameranno lo stesso trattamento. D'altra parte se si potesse rinviare la discussione delle tre proposte a dopo le ferie, il Governo non potrebbe che ripetere le medesime cose.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Mi pare di aver chiarito in precedenza il mio pensiero. Sono d'accordo con la richiesta del Governo di rinvio della discussione altrimenti si verrebbe a sovvertire la legge del 1946, sulla quale sorsero numerose le discussioni soprattutto in ordine all'opportunità di adottare uno o l'altro elemento discriminatorio.

Qual è lo scopo del rinvio? Dare la possibilità al Governo di vedere se la legge del 1946 è ancora valida. Se dovessimo fare questa eccezione, onorevoli colleghi, avremmo una serie di comuni che richiederebbero subito queste agevolazioni, primo fra tutti, ed a giusta ragione, il comune di Napoli.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dico con molta lealtà che per quel che riflette l'approvazione di proposte specifiche in contrasto alle leggi generali, il Governo sarà sempre della stessa ferma posizione per le ragioni alle quali ho già accennato e dalle quali è impossibile deflettere. Se però attraverso il rinvio, o attraverso iniziative parlamentari o governative sarà possibile un riesame della legge del 1946, sarò lieto di poter fare in modo che il problema sia affrontato.

ALBARELLO. Noi siamo convinti che quanto è stato fatto per Trieste e Gorizia è possibile farlo anche per Verona e Vicenza stante il fatto della presenza delle truppe americane in queste due ultime città. Ma dato che il Governo si è dichiarato contrario allo spirito di questa proposta di legge, siamo noi che desideriamo chiedere la rimessione in aula perché il rinvio non avrebbe nessun senso e nessun significato. In aula avremo occasione di chiarire i termini reali della situazione: il Governo contro, i proponenti a favore.

PRESIDENTE. Per l'esattezza, onorevole Albarello, dirò che delle tre Commissioni competenti per il parere, la I Commissione Affari costituzionali e la II Commissione Interni hanno espresso parere favorevole alle proposte di legge; la V Commissione bilancio non ha espresso il proprio parere sulle tre proposte di legge. Posso solo aggiungere che essendo scaduto il termine regolamentare per la espressione del parere da parte della V Commissione Bilancio, noi siamo nel diritto di ritenere che il parere debba considerarsi favorevole.

FERRARI FRANCESCO. Per Trieste e Gorizia è stata estesa con provvedimento del 1955 la legge del 1946.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La estensione, onorevole Ferrari Francesco, è stata fatta dal Governo alleato e successiva-

mente è stata mantenuta per ragioni di opportunità politica.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. E vorrei aggiungere anche per ragioni di diritto internazionale.

FERRARI FRANCESCO. Il problema è anche di correttezza del Governo, perché solo oggi, dopo che l'onorevole Sottosegretario in qualità di relatore presso la I Commissione ha sollevato in quella sede numerose eccezioni, ci si viene a dare una risposta di questo genere!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prego l'onorevole Ferrari Francesco di non parlare di correttezza del Governo perché la richiesta di rimessione in aula è un diritto del Governo. È la prima volta che il Governo dà un suo parere sulle tre proposte di legge, alle quali non ha mai dato la sua adesione!

FERRARI FRANCESCO. Il problema si trascina da lungo tempo e soltanto oggi, dopo il parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni permanenti, ci si dichiara apertamente che non è possibile accogliere le tre proposte di legge!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, onorevole Ferrari Francesco, è stato sempre corretto!

PRESIDENTE. Devo fare alcune osservazioni. Ella, onorevole Ferrari Francesco, ha fatto riferimento poco fa alla opinione che l'onorevole Tesauro, allora vicepresidente della I Commissione permanente, ebbe ad esprimere circa queste tre proposte di legge. Devo dirle che nessuno ha il diritto di muovere censura a quella che è la libertà di ciascuno di noi di esprimere il proprio parere. Ella ha poi detto che sarebbe stato molto meglio se il Governo non avesse lasciato passare un anno e che avrebbe fatto molto meglio ad esprimere subito un rifiuto.

Questo, onorevole Ferrari Francesco, è un apprezzamento politico che io non ho il diritto di contestarle; devo però dirle che quando il Governo si richiama all'articolo 40 del Regolamento non fa altro che esercitare un suo diritto, che nessuno ha facoltà di sindacare.

Questo dovevo dirle, onorevole Ferrari Francesco, perché Ella nella foga del discorso ha fatto delle affermazioni che, se riferite a valutazioni di carattere politico, possono avere una comprensione, ma che, se riferite alla valutazione del comportamento del Governo, non sono assolutamente accettabili.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In questo momento mi perviene la notizia, che l'onorevole collega potrà control-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

lare, che nella discussione cui è stato accennato dall'onorevole Ferrari Francesco, non sono intervenuto in veste né di Vicepresidente, né di relatore. Sono intervenuto semplicemente come deputato. Ma questo non mi vieta di esprimere il parere del Governo che qui rappresento!

PRESIDENTE. A questo punto la Commissione deve decidere se accogliere la proposta di rinvio, oppure prendere atto della richiesta di rimessione in Aula presentata dal Sottosegretario Tesoro. (*Voci favorevoli alla rimessione in Aula*).

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Dinanzi alla posizione assunta da alcuni membri della Commissione non posso che insistere sulla rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Allora sarà data comunicazione alla Presidenza che su richiesta del Governo le tre proposte di legge sono rimesse in Aula.

La discussione in sede legislativa delle tre proposte di legge è pertanto sospesa.

Discussione del disegno di legge: Esenzione fiscale per l'utilizzazione del fondo di rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1292, concernente l'esenzione fiscale per l'utilizzazione del fondo di rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il relatore, onorevole Castellucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLUCCI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi! La legge 11 febbraio 1952, n. 74, ha concesso alle società e agli enti soggetti a bilancio, entro un periodo massimo di due anni dalla sua entrata in vigore, la esenzione fiscale per la rivalutazione delle attività patrimoniali. Di tale agevolazione si sono avvalse le imprese private di assicurazione rivalutando in particolare, le proprie attività immobiliari.

Per l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che si intendeva effettivamente compreso nei benefici di questa legge, sorsero dei dubbi in merito all'applicabilità della legge stessa, in quanto una norma statutaria dello stesso istituto prescriveva che gli immobili di proprietà dell'istituto dovevano essere iscritti in bilancio per il minore dei due prezzi di acquisto e di mercato.

Successivamente però l'articolo 8 della legge 11 aprile 1955, n. 294, ha esteso all'I.N.A.

l'applicabilità dei criteri stabiliti per la rivalutazione delle attività delle imprese private di assicurazioni, consentendole la rivalutazione delle proprie attività secondo i prezzi di mercato, dando in tal modo anche a questo ente di Stato la possibilità di procedere alla rivalutazione delle sue attività patrimoniali.

Senonché nell'iter parlamentare della legge 11 aprile 1955, n. 294, erano venuti a scadere i termini previsti dalla legge n. 74 del 1952 per beneficiare della prevista esenzione fiscale, cosicché l'I.N.A. non poteva avvalersi di quella disposizione. Tuttavia il Consiglio di amministrazione dell'I.N.A. deliberava, nell'approvare il bilancio dell'esercizio 1954, la rivalutazione per conguaglio monetario delle proprie attività patrimoniali, accertando un saldo attivo di oltre 29 miliardi, in base ai criteri ed ai coefficienti stabiliti dalla legge 11 febbraio 1952, n. 74; e deliberava in pari tempo di utilizzare oltre undici miliardi del « Fondo rivalutazione » così costituito per coprire le perdite degli esercizi precedenti che si erano accumulate fino al 31 dicembre 1952; subordinando però l'operazione all'esonero tributario di cui avevano già usufruito le imprese private di assicurazioni.

A tale riguardo, però, l'Amministrazione finanziaria, interpellata, sollevò dei dubbi circa l'applicabilità della legge n. 74 del 1952 i cui termini di applicazione erano scaduti; cosicché l'Istituto, pur avendo rivalutato il proprio patrimonio immobiliare, non ha potuto — per non incorrere nel pagamento di ingentissimi oneri fiscali che ammontano a circa 8 miliardi — utilizzare il Fondo di conguaglio monetario al fine di eliminare le gravi passività tuttora iscritte in bilancio per circa 26 miliardi e riguardanti, oltre alle accennate perdite di esercizi precedenti al 1953 per 11 miliardi, provvigioni di acquisto da ammortizzare, impegni per rivalutazione polizze-vita queste ultime per l'importo di oltre tre miliardi.

Si rende quindi indispensabile un provvedimento specifico di legge per poter mettere l'I.N.A. nelle stesse condizioni — per ragioni di equità — degli altri istituti assicuratori e delle altre imprese private che hanno potuto fruire dei benefici della legge n. 74 entro i termini previsti di due anni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Questo è l'oggetto del disegno di legge che consta di un solo articolo, il quale viene ad aggiungere all'articolo 8 della legge 11 aprile 1955, n. 294, il seguente comma:

« Alla rivalutazione delle attività patrimoniali dell'I.N.A. esistenti al 31 dicembre 1953,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

da effettuarsi non oltre il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 74 ».

Dato lo scopo di perequare le condizioni in cui si è venuto a trovare questo Ente di Stato con quelle delle altre imprese assicuratrici, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale. Aggiungo che la V Commissione permanente, investita del parere alla nostra Commissione su questo disegno di legge, ha espresso parere favorevole senza proporre alcuna modifica.

RAFFAELLI. Debbo rilevare che il disegno di legge è ritardato ed è stato fatto *ad hoc* quasi all'interno del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A. Non entro nel merito delle ragioni di equità che hanno consigliato la presentazione del disegno di legge, né voglio discutere se l'I.N.A. avrebbe potuto o meno approfittare in tempo debito dei benefici concessi agli altri enti assicurativi; ma mi preoccupa il fatto che vi siano altri Istituti di diritto pubblico i quali successivamente vengano a chiederci di regolarizzare nello stesso senso la loro posizione. Vorrei quindi che la legge avesse una portata più generale in modo da abbracciare tutti i casi analoghi che si potessero presentare in seguito.

PRESIDENTE. La relazione dell'onorevole Castellucci spiega chiaramente perché l'I.N.A. non poté approfittare tempestivamente dei benefici di legge concessi dalla legge n. 74 del 1952. Quanto ad altri Istituti che debbano ancora beneficiare delle stesse facilitazioni per non averne usufruito a suo tempo, non mi consta che ci siano pratiche in proposito.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Quando si discusse la legge n. 74 del 1952, l'attenzione si fermò sull'I.N.A., che era l'istituto avente norme restrittive.

Nel corso di quella discussione il compianto onorevole Vanoni riconobbe la sussistenza di questa situazione, dicendo che si sarebbe provveduto in modo particolare per l'I.N.A.

Non si poté provvedere a questo riguardo finché non fu approvata la legge del 1955, la quale rimuoveva quell'ostacolo: si pensava che in questo modo l'istituto avrebbe potuto beneficiare dei due anni per poter regolarizzare la sua posizione. Senonché i termini sono stati superati. Pertanto, il provvedimento in esame si riferisce soltanto a questo istituto, che è l'unico ad avere quelle norme restrittive.

PRESIDENTE. In effetti, nessun altro istituto ha avanzato richieste di questo genere, e siccome i termini sono scaduti, è ovvio che nessuno ha ritenuto di trovarsi in una situazione meritevole di analoga considerazione.

Tutti conosciamo le vicende patrimoniali dell'I.N.A.; siamo a conoscenza di una situazione di disavanzo che si è verificata per parecchi esercizi. Vi è però la possibilità di eliminare le passività di bilancio: un bilancio in perdita in un'azienda operante in questo settore rappresenta un problema molto delicato.

D'altronde, trattandosi di un istituto controllato dalla pubblica amministrazione, che svolge una funzione di notevole interesse pubblico, a me pare che dovrebbe essere accolta la proposta del Relatore.

RAFFAELLI. Qual è l'ammontare degli oneri fiscali che gravano sull'istituto?

PRESIDENTE. La relazione parla di 8 miliardi.

ALBERTINI. Il fatto è che, per le norme che regolano il funzionamento dell'istituto, in bilancio dovevano essere iscritti i prezzi di acquisto. Tali prezzi ora sono modificati, e questo ha impedito all'istituto di usufruire dei benefici di legge. Ritengo che sarebbe ingiusto non concedergli questo beneficio, e pertanto noi voteremo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Al n. 1 dell'articolo 8 della legge 11 aprile 1955, n. 294, è aggiunto il seguente comma:

« Alla rivalutazione delle attività patrimoniali dell'I. N. A., esistenti al 31 dicembre 1953, da effettuarsi non oltre il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 74 ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari (1304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei piccoli prestiti da parte

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

delle casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari ».

« Come i colleghi ricordano, la Commissione aveva aderito al desiderio del rappresentante del Governo di accertare le conseguenze dell'emendamento proposto in merito alla possibilità di estendere la concessione di piccoli prestiti anche da parte di altri istituti di credito.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho mancato di interessarmi di questa questione. Dagli elementi raccolti ho potuto accertare che indubbiamente l'estensione tornerebbe a vantaggio degli impiegati, perché molte volte le organizzazioni indicate nel disegno di legge si trovano nella impossibilità di sovvenire alle esigenze degli impiegati in occasione di prestiti straordinari.

D'altra parte, non ho avuto elementi precisi per ciò che si riferisce al costo dei finanziamenti. Data questa situazione, sarebbe forse opportuno un ulteriore rinvio. Comunque mi rimetto alla Commissione.

PASSONI. Noi avevamo posto un quesito al rappresentante del Governo: volevamo sapere se il costo dei finanziamenti praticati da questi altri istituti di credito fosse eguale o superiore al costo di analoghe operazioni. La risposta dell'onorevole Sottosegretario è tale da non consentirci oggi di prendere in considerazione l'estensione ad altri istituti, poiché manca quella garanzia che chiedevamo.

Ritengo pertanto che non si debba procedere alla estensione agli altri istituti di credito, non essendovi la sicura conferma che il costo del denaro raccolto presso altri istituti di credito sia conveniente.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dagli accertamenti fatti risulta che, purtroppo, queste organizzazioni non sempre si trovano in condizioni di poter soddisfare le richieste. Quindi, da questo punto di vista, vorrei sottoporre l'opportunità di procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge.

PASSONI. Può dirci il tasso medio di interesse praticato da questi istituti?

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Indubbiamente ci troviamo di fronte a un costo superiore. Però dai primi accertamenti è risultato che vi sono anche dei vantaggi particolari per quel che riguarda il recupero dei crediti. Comunque, è una situazione che va approfondita.

Il tasso di interesse va valutato in relazione alla garanzia.

PRESIDENTE. Noi abbiamo finora approvato i primi sei articoli del disegno di legge.

L'articolo 6 pone un limite al tasso di interesse.

Noi dovremmo ora esaminare il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal relatore Castellucci:

« Gli enti hanno facoltà di effettuare le operazioni riguardanti piccoli prestiti con garanzia assicurativa; e in tal caso al tasso di interesse annuo di cui al precedente articolo 6, può aggiungersi una provvigione corrispondente agli oneri tributari e ai premi assicurativi relativi alle operazioni medesime ».

Effettivamente, vi è un servizio in più, vale a dire la copertura del rischio di morte: in questo caso, scomparso il titolare, restano scoperti gli stipendi ottenuti in anticipo. Ecco la ragione della polizza assicurativa, la quale ha un suo costo, costituito dal premio e dagli oneri tributari. Spesso si arriva a costi notevolissimi: le operazioni di questo genere superano facilmente il 9 per cento di interesse.

Noi dobbiamo renderci conto che si tratta di persone che non hanno garanzie da offrire. Pertanto questi istituti subordinano la concessione dei mutui alla stipulazione di una polizza d'assicurazione.

PASSONI. Si potrebbe inserire una clausola limitativa della misura degli interessi.

PRESIDENTE. In un altro provvedimento, fu stabilito che il costo del denaro non dovesse superare una percentuale, tutto compreso. Nel caso in esame è previsto il costo degli oneri tributari e il premio assicurativo.

PASSONI. È possibile inserire in questo emendamento un inciso, una frase, che sia tale da garantire il non superamento di un certo limite, considerando le spese di premio di polizza; un limite ben precisato che non lasci margine, in sostanza, all'istituto di credito di avvalersi di tutte le altre voci, spese diverse?

CASTELLUCCI. Io penso di sì. Però si tratta di analizzare la questione, perché, se questo istituto non ha più motivo per fare questa operazione è frustrato in partenza lo scopo.

Ora, io vorrei porre, in questa sede, un altro quesito. Se del caso, vorrei illustrare questo punto. Questa pratica dei piccoli prestiti ai dipendenti pubblici da parte delle casse di risparmio e altri enti previsti all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in base al quale questi enti sono abilitati anche all'operazione di cessione del quinto dello stipendio, è nata da una circolare del 1946, la quale, in realtà, non autorizzava pre-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

stiti in danaro, ma soltanto prestati mediante buoni acquisto da valere presso commercianti (magazzini C.I.M., e così via). E il congegno, la procedura era questa: l'impiegato costituiva una delega fiduciaria presso il suo cassiere che gli pagava lo stipendio, autorizzandolo a rimborsare il commerciante per l'acquisto fatto. E questo al di fuori delle pubbliche amministrazioni. Le singole amministrazioni cioè non avevano alcuna responsabilità in materia; era soltanto un rapporto diretto che interveniva fra impiegato e cassiere, ovvero l'economista o qualunque altro incaricato del pagamento dello stipendio all'impiegato; e questo cassiere o economista od altro, accettava una delega, riempiva un modulo particolare che consegnava all'interessato, il quale ultimo andava dal commerciante e acquistava merci, e il commerciante a sua volta poi si rifaceva ratealmente, attraverso il pagamento delle quote in ragione di tanti dodicesimi, da parte del cassiere. Le casse di risparmio si inserirono fin da allora in questa operazione, vale a dire nel 1947, non già concedendo cioè prestiti diretti, ma scontando i buoni acquisto presentati dai commercianti. Ecco dove sorgeva l'interesse da parte delle casse di risparmio: l'acquisizione di una certa clientela che, per questo genere di operazione di sconto buoni acquisto merci, frequentava le banche. Lo sconto fatto ai commercianti prevedeva anche il carico degli oneri del costo del servizio sui commercianti stessi, talché l'impiegato non subiva alcun onere al riguardo. In sostanza, il commerciante vendeva e la cassa di risparmio si sostituiva anche per gli oneri.

Nel 1953 il Ministro del tesoro autorizzava con una sua circolare l'emissione non soltanto dei buoni acquisto, ma anche di buoni in contante per piccoli acquisti, per cui diminuiva anche l'interesse per quella operazione da parte delle casse di risparmio, le quali perdevano quel contatto cui accennavo prima. Fornirò qualche elemento per sottolineare quali sono le particolari richieste dei pubblici dipendenti a questo riguardo. Ma, per riprendere il filo del discorso: con l'autorizzazione ad emettere i buoni in contanti, si sono anche verificati inconvenienti ed abusi, per cui a Roma, ad esempio, se ne è parlato anche sui giornali, come nel caso del famoso scandalo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il cui cassiere addetto a queste operazioni doveva rispondere di una somma di 50 o 60 milioni. E così pure è accaduto qualche altro caso del genere. Per cui, il Ministro del tesoro ad un certo momento, su segnalazione della Tesoreria centrale, ha prov-

veduto nell'agosto dello scorso anno con propria circolare a prendere una decisione al riguardo. Si era, infatti, addirittura arrivati, in una città, a citare lo stesso Ministro del tesoro quale responsabile delle malefatte di un cassiere! Ma, in realtà, ripeto, la pubblica amministrazione non aveva alcuna responsabilità perché si trattava di un rapporto tra commerciante e dipendente. Comunque, per ovvi riflessi di carattere generale e per il buon nome dell'amministrazione, il Ministro ha creduto bene di revocare questa facoltà già concessa ai cassieri, economisti, ecc.

È quindi venuta a cessare, salvo l'ammortamento di tutte le operazioni in corso, questa facoltà concessa con disposizioni contenute in una circolare. Ecco la ragione della richiesta disciplina della attività creditizia praticata a favore dei dipendenti pubblici dalla Casse mutue o sovvenzioni ministeriali o da altre istituzioni similari e nell'ambito delle quali operazioni si chiede di far rientrare anche, come soggette alla stessa disciplina, le operazioni di cessione del quinto.

Queste operazioni creditizie a favore dei dipendenti statali hanno assunto un'ampiezza maggiore di quanto si possa immaginare. Basti sapere che l'emissione annuale per Roma città, fatta attraverso trecento società regolarmente costituite, ma riferita a 8 di queste società, ammonta a 5 miliardi di lire tra anticipazioni e piccoli prestiti per acquisto di merce. Dirò di più. C'è anche un altro importante fenomeno che ci preoccupa: se le casse di risparmio danno poca importanza a quel tipo di operazione, per contro ci sono, soltanto a Roma, non meno di 4.000 società di fatto, irregolari, società di interesse che si costituiscono all'inizio dell'anno e si chiudono alla fine dell'anno, per poi magari ricostituirsi, e che generalmente praticano un tasso di interesse del tre per cento al mese, vale a dire il 36 per cento all'anno!

Ora, di fronte a questo fenomeno e a questa enorme massa di richiesta da parte dei pubblici dipendenti, tagliate fuori tutte queste società dall'ultima disposizione ministeriale, ma estromesse anche tutte le casse che operano in periferia, specialmente là dove non ci sono né E.N.P.A.S. coi « piccoli prestiti » né altri istituti, noi verremmo a togliere la possibilità per gli impiegati di rivolgersi ad istituti che diano garanzia di onestà e serietà con un adeguato, ma limitato, tasso d'interesse e mettersi in tal modo al riparo dallo strozzinaggio che si attua in questo settore e in questa materia.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — S EDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

Si tenga conto poi del fatto che i prestiti in questi casi, avvengono sotto forma di cambiali, per cui alla fine qualcuno paga. Intanto, per prima cosa, c'è la falciatura immediata sulla somma data a prestito!

Io vorrei ora soffermarmi un momento sulla valutazione del costo di questa operazione.

Io non so se abbiamo creduto poc'anzi che l'E.N.P.A.S. e le casse mutue, effettuino questa operazione al saggio che si diceva, in quanto la legge che disciplina l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza ai dipendenti dello Stato, e quella che noi discutiamo prevedono una quota da applicare sul lordo e da riscuotere anticipatamente, del 5,80 per cento, il che significa, poiché il rimborso della somma mutuata avviene in forma scalare una quota che, in ragione di quel tasso d'interesse all'anno, sarà del 7 o 8 per cento.

ANGELINO PAOLO. Del 7,80 per cento! Questo è il costo del danaro in questo caso.

PRESIDENTE. Ma, come si fa ad avere questo costo, se il debito lo si estingue nel corso dell'anno?

CASTELLUCCI. Giocano gli interessi anticipati e quindi il costo è superiore. Il costo, di cui mi sono informato, attraverso le Casse di risparmio è costituito da una quota base, per così dire — stesso sistema dell'E.N.P.A.S. e delle casse mutue: 5,80 per cento base — e, si afferma, il costo massimo della garanzia assicurativa, cioè la polizza di assicurazione, è del 2,50 per cento; che gli altri oneri consistenti nell'imposta sull'entrata, tassa di bollo e altre: ricchezza mobile, ecc., assommano al 3,20 per cento, al massimo. Il che significa — qui non è una questione di demagogia, è soltanto realtà; in altri posti si paga di più! — che si arriverebbe all'11,60 per cento. Esclusa, quindi, l'assicurazione, si arriva al 9 per cento esatto!

Bisogna, appunto, tenere presente che questa è una facoltà, non già un obbligo, per l'impiegato, di ricorrere a queste casse. Se però egli non trova capienza in altre sedi, non possiamo costringerlo ad andare a farsi strozzare!

Teniamo poi conto del fatto che questo 11,60 per cento, come per l'E.N.P.A.S., non vale per un anno, ma per tredici, quattordici mesi, quanto è il periodo di tempo del rientro, dell'ammortamento totale del debito. Perché, infatti, si comincia a pagare due mesi dopo avvenuto il prestito.

È la stessa cosa che avviene per l'E.N.P.A.S. Circa la proposta fatta dall'onorevole Passoni devo dire che, per stabilire un mas-

simo comunque insuperabile anche per questi enti, noi dovremmo tener conto che, se le Casse di risparmio chiudono in pareggio in queste operazioni, ciò è un vantaggio per gli istituti, i quali hanno così tutto l'interesse, anche se hanno un saggio di qualche centesimo, di fare questi impieghi che sono sicuri. Bisogna dire anche quale è la molla dell'interesse per questi istituti. Scomparsa la forma dei buoni acquisto e lo sconto con i commercianti, caduto cioè questo rapporto commerciale con la clientela, rimane il rapporto con i dipendenti dello Stato che sono anche essi dei piccoli operatori. E questo è già un interesse positivo per questi istituti.

PRESIDENTE. Al costo del denaro si giunge sommando le voci 7,80 e 3,20, vale a dire si arriva a 11. Se poi l'istituto non ha nessuna garanzia, allora occorre fare la polizza di assicurazione e si arriva così al 13,60.

Il tasso del 5,80 è un tasso apparente perché noi sappiamo che il tasso effettivo è del 7,80. La differenza di saggio del costo effettivo del denaro e quello apparente, può coprire la spesa occorrente per l'esercizio di questo servizio a favore dei pubblici dipendenti, servizio che viene svolto attraverso gli istituti stessi oppure attraverso società convenzionate.

Così stanno le cose. A me pare che si debba tener conto soprattutto del fatto che è impossibile frenare il ricorso a questi piccoli crediti da parte dei pubblici dipendenti. D'altra parte l'E.N.P.A.S. e le casse mutue non sono in grado di sodisfarli. In questo modo (ed in questo consiste la fondamentale essenza dell'emendamento) i pubblici dipendenti, pur affrontando un costo di interesse superiore, non devono più far ricorso allo « strozzinaggio » che purtroppo si dice sia svolto a Roma e altrove.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetto far presente che, data la disposizione particolareggiata, è quanto mai opportuno lasciare al Governo il tempo necessario per poter dare delle garanzie precise anche nell'eventualità che il Parlamento pensi di estendere queste concessioni.

PRESIDENTE. Vorrei a questo punto fare qualche breve considerazione per una più chiara cognizione del problema.

Nello sconto del 5,80 sulla somma anticipata che il dipendente pubblico paga all'E.N.P.A.S. è compresa anche la quota di assicurazione. Noi sappiamo che questo 5,80 corrisponde nella realtà al 7,80. Ora che cosa abbiamo? Abbiamo degli organismi di credito che dicono: noi vogliamo inserirci in queste

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

operazioni di mutuo, però abbiamo bisogno di una assicurazione per poter mettere a disposizione il denaro. Abbiamo inoltre gli oneri fiscali, che sono quelli che sono. Quale è l'incidenza delle spese generali? È vero che ogni qual volta si fa un'operazione di lucro e si considerano le spese generali viene fuori che il denaro può costare (dico « può » perché l'esame dei conti di gestione delle banche è un esame troppo difficile) il 6 per cento. Di fronte a istituti che non hanno fine di lucro mi sembra che sia eccessivo riconoscere un compenso del 7,80 per cento. Mi pare veramente eccessivo, anche se non possiamo né dobbiamo dimenticare che da parte di altri organismi si è giunti a pretendere oltre il 13 per cento.

Per questi motivi io sono dell'avviso di rinviare l'esame di questo provvedimento pregando l'onorevole Sottosegretario di volere studiare il modo di mettere a disposizione dell'E.N.P.A.S. altri fondi a tale scopo.

La preghiera che vorrei rivolgere in definitiva all'onorevole Sottosegretario è questa: cerchiamo di studiare il problema in modo da trovare una formulazione più efficace che consenta un costo apparente più aderente al costo reale. Noi ben volentieri prenderemo in considerazione una simile proposta.

ANGELINO PAOLO. Non riesco a comprendere la ragione per cui dobbiamo rinviare l'approvazione di un disegno di legge che ha un determinato titolo: « Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari ». Che cosa c'entrino in tutto ciò le casse di risparmio, ho ancora da comprenderlo; mi pare che in questo modo si venga a snaturare il concetto della legge, di cui abbiamo già approvato i sei articoli. Vorrei pertanto invitarla signor Presidente, ad indire senz'altro la votazione segreta sul disegno di legge.

Osservo peraltro che le sue raccomandazioni, signor Presidente, sono giustissime, le raccomandazioni, cioè, di mettere a disposizione dell'E.N.P.A.S. od anche di queste piccole mutue, maggiori fondi per sottrarre alla speculazione tanti poveri dipendenti statali. Perché purtroppo si arriva a chiedere quell'interesse che abbiamo sentito ricordare qui. Si parla di garanzie assicurative, di copertura del rischio; ma, signori miei, c'è uno stipendio! Ed anche in caso di morte c'è sempre la liquidazione su cui rifarsi!

Non dimentichiamo che questo disegno di legge si riferisce ad un credito tutto particolare; lasciamo stare il credito ordinario perché le casse di risparmio sono banche vere e

proprie che fanno i loro interessi, e non gli interessi pubblici.

CASTELLUCCI. Intanto premetto un'osservazione, onorevole Angelino: non sono io che ho interessi, assolutamente, in questa materia!

ANGELINO PAOLO. Non dicevo questo; parlavo delle casse di risparmio.

CASTELLUCCI. L'interesse dei dipendenti pubblici ed anche il nostro interesse è di vedere se possiamo trovare una formula morale, una formula idonea a non far cadere questi dipendenti pubblici nelle mani degli strozzini. Io personalmente — confermo — non ho nessun legame né con le casse di risparmio né con chicchessia!

Desideravo anche precisare che il costo che io ho indicato è stato fornito come costo massimo, che potrebbe essere in qualche cosa ridotto non so per quali circostanze; e che riguarda non tanto le casse di risparmio in se stesse, quanto gli enti fiduciari e commissionari che ciascuno di questi istituti ha costituito per svolgere tale servizio. Nell'indicare le ragioni del costo a cui ho accennato, non mi sono riferito al costo generale delle casse di risparmio, ma appunto a questi enti fiduciari e commissionari.

PRESIDENTE. Questi istituti vogliono questa attività, ma poi l'affidano ad un organismo apposito, che naturalmente ha un suo costo che viene messo a carico delle operazioni. Non dimentichiamo però che qui abbiamo a che fare con della povera gente la quale chiede un anticipo che si riduce a 40-50 mila lire al massimo, per delle necessità di estrema urgenza.

CASTELLUCCI. Sarei felice se, rinviando, l'esame del disegno di legge potessimo trovare il modo di ridurre questo costo entro limiti compatibili. Ma se ciò non sarà possibile, ho l'impressione — e la manifesto senz'altro perché non ho nessuna riserva mentale — che tra qualche tempo ci troveremo nella necessità di presentare una proposta di legge *ad hoc*, in quanto avremo dovuto constatare da una parte l'insistenza dei dipendenti pubblici, e dall'altra il fenomeno dello « strozzinaggio » nella concessione di questi prestiti.

ANGELINO PAOLO. Faremo una legge *ad hoc*, pretendendo un tasso preciso e ragionevole.

CASTELLUCCI. Ma questi inconvenienti siamo in grado di valutarli anche oggi, perché io ho dato delle indicazioni che rispondono all'effettivo stato di cose. Se possiamo risolvere oggi il problema, non vedo perché

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

si debba rinviare, tanto più che si tratta di enti contemplati dal decreto n. 180 del 1950 che approva il testo unico, ed abilitati anche alle operazioni per la cessione del quinto dello stipendio.

PASSONI. Devo ritornare alle considerazioni iniziali fatte nel mio primo intervento. Mi pare che la domanda che io ho posto, in relazione alla reale consistenza del costo del denaro preso in prestito dai dipendenti dello Stato, non abbia avuto una risposta soddisfacente in ordine alle ragioni da cui era determinata.

Pertanto, in questa situazione e di fronte ad una proposta di rinvio, non posso dichiarare altro che questo: se mercoledì prossimo ci troveremo nella stessa situazione di oggi, è fuori di discussione che io personalmente — lo dico a tutte lettere — sarò contrario all'estensione alle casse di risparmio o ad altri istituti dei benefici previsti da questa legge; in quanto mi pare impossibile, per le ragioni già esposte prima, accedere ad una situazione di questo genere.

Quali potrebbero essere le ragioni del rinvio? A mio avviso potrebbe esservene una sola: che nel corso di questi giorni maturassero delle condizioni nuove che offrissero la possibilità di potenziare le disponibilità dell'E.N.P.A.S. da utilizzare a questo scopo. Del resto mi pare che lo stesso onorevole Castellucci abbia ammesso che i calcoli fatti oggi non potranno cambiare sensibilmente; ci potrà essere uno spostamento dello 0,50 per cento in più o in meno; ma il discorso in sostanza rimane quello di oggi. È chiaro quindi che la partita per quanto riguarda la possibile estensione delle norme di questa legge ad alcuni istituti di credito è ormai una partita chiusa. Al punto in cui siamo oggi, infatti, non è possibile accettare il principio dell'estensione ad altri istituti di credito. Rimane solo da vedere se sia possibile o meno — è questo un mio giudizio personalissimo — prendere in considerazione il rafforzamento delle disponibilità dell'Ente per dare ad esso maggiore disponibilità di compiere quelle operazioni che ha sempre realizzato fino ad oggi.

Questi mi sembrano i termini del problema; ed ho ritenuto opportuno precisarli anche perché siano chiare le rispettive posizioni. La situazione tra 3 o 4 giorni rimarrebbe rispetto all'emendamento Castellucci né più né meno che quella di oggi.

PRESIDENTE. Abbiamo una dichiarazione molto precisa dell'onorevole Castellucci, il quale ha detto che, occorrendo, si riserva

di esaminare, nel merito dell'emendamento, le possibilità di un minore costo del denaro, e di inserire nell'emendamento stesso rigorose norme cautelative. Abbiamo anche la proposta del Sottosegretario Tesoro di rinviare la discussione alla settimana entrante, a martedì o mercoledì al più tardi. La stessa proposta è stata avanzata dall'onorevole Vicentini. Io penso che se l'onorevole Castellucci ritiene di poter essere in grado tra 3 o 4 giorni di darci chiarimenti esaurienti, si potrebbe senz'altro accogliere la proposta di rinvio; pronti nell'entrante settimana, se tali chiarimenti esaurienti non ci fossero, a chiudere l'iter del provvedimento così come ha suggerito l'onorevole Angelino: avendo già approvato i 6 articoli del disegno di legge, respingeremo la proposta di emendamento e passeremo all'approvazione finale del disegno di legge stesso. Ma oggi una decisione di questo genere mi parrebbe affrettata. Abbiamo esposto con chiarezza il nostro punto di vista; dobbiamo ora lasciare all'onorevole Castellucci il tempo di effettuare questa indagine.

ZUGNO. Credo che tutti avremmo auspicato la massima estensione possibile di queste operazioni, ammettendo che esse possano essere compiute anche da parte di enti bancari. In sostanza l'amministrazione statale fa un sacrificio per andare incontro alle esigenze dei dipendenti dello Stato e dei dipendenti pubblici; ora, se ci fosse la possibilità, da parte di enti che hanno nei loro statuti delle finalità, diciamo, filantropiche, di dare un aiuto in questo senso, penso che dovremmo cercare di comprenderli nella legge.

Ma sia ben chiaro — dico questo perché sono stati chiesti dei chiarimenti all'onorevole Castellucci, il quale si è riservato di portare ulteriori dati e precisazioni riguardo ad una possibile riduzione del costo delle operazioni — che le condizioni debbono essere identiche a quelle praticate dall'E.N.P.A.S. e dagli altri enti autorizzati a queste operazioni. Il richiamo ad una speculazione che è in atto, mi sembra un richiamo che in questa sede non dovrebbe essere assolutamente fatto. Qui si tratta di andare incontro a degli impiegati e si deve fare tutto il possibile perché non vi siano speculazioni. Ma se si pensa di ovviare all'inconveniente parlando, anziché del 20 per cento, di un 13 per cento, non mi sembra che sia questa la strada che almeno qui, in questa sede si deve prendere.

Pertanto riteniamo che, se chiarimenti devono venire, si deve in ogni caso restare sullo stesso piano delle disposizioni che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolo Angelino, Albertini e Trebbi hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo all'emendamento Castellucci:

«Il tasso massimo per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo, comprensivo dell'interesse, della copertura del rischio e degli oneri di gestione, non può superare il tasso massimo comprensivo dell'interesse, della copertura del rischio e degli oneri di gestione praticato dall'E.N.P.A.S. per le operazioni analoghe».

CASTELLUCCI. Desidero fare alcune precisazioni aggiuntive. Ho dichiarato prima che non potevo rispondere in maniera esauriente e precisa alla domanda del collega Passoni. Ma mi riservo di farlo.

Ho detto anche che sarei felice se questo costo potesse ridursi, qualora la Commissione ritenga di approvare quanto proposto nell'emendamento; tanto più che nell'emendamento stesso è specificato che questi enti sono controllati dall'organo di vigilanza.

Ora, che cosa può avvenire — si chiedeva l'onorevole Passoni — di qui alla prossima settimana? La risposta, secondo il collega, non poteva essere che questa: o l'incremento dei fondi dell'E.N.P.A.S., o la riduzione di questo costo. Secondo l'onorevole Passoni si trattava di una condizione alternativa; a mio avviso potrebbe essere anche una condizione congiunta.

PASSONI. Tanto meglio!

CASTELLUCCI. Si potrebbe anche prevedere l'eliminazione delle garanzie assicurative; di conseguenza il rischio verrebbe assunto totalmente da questi istituti — se credono di farlo — il che ridurrebbe di una certa misura il costo. In altre parole, gli istituti si assumono il rischio: assicurarsi o meno dipenderebbe poi da loro stessi.

Quello che non capisco, invece, è la proposizione dell'onorevole Zugno. Da quanto espresso ho creduto di comprendere che egli ignori la realtà in cui si trovano questi dipendenti quando devono ricorrere al credito; il che significa, insomma, nascondersi dietro un dito. Occorre invece considerare la situazione quale essa è.

Se la Commissione crede di fissare un tasso rigido, insuperabile, e di contemplare la possibilità di una accettazione, diciamo, tacita — non parlo di contrattazione perché non vi può essere contrattazione — o anche di una non accettazione da parte degli enti che hanno praticato queste forme di credito, può anche farlo.

Comunque penso che la settimana prossima potrei portare chiarimenti definitivi al fine di decidere su questo argomento.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione sia d'accordo per il rinvio della discussione alla prossima settimana.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

«Così rimane stabilito».

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bozzi: Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: «Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409».

Il relatore onorevole Negrari ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NEGRARI, *Relatore*. La proposta di legge in esame d'iniziativa dell'onorevole Bozzi tende a modificare il terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Occorre fare al riguardo una breve storia. I decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, che riguardavano il riassetto e la ricostruzione delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dalla guerra, prevedevano numerose agevolazioni di ordine tributario. Successivamente col terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, tali agevolazioni venivano estese anche agli atti e contratti occorrenti per l'esecuzione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, il quale autorizzava la spesa di dieci miliardi per opere pubbliche straordinarie nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino. Si trattava di opere comprendenti l'esecuzione di lavori in dipendenza della riparazione dei danni di guerra; della attuazione dei piani di ricostruzione; della costruzione di fabbricati di carattere popolare da adibire ad alloggio delle persone rimaste senza tetto a causa della guerra; del completamento e della nuova costruzione di opere pubbliche aventi carattere straordinario.

Però nell'applicazione delle disposizioni concernenti agevolazioni tributarie sono sorte numerose difficoltà. In particolare è dubbio se le agevolazioni tributarie in questione debbano applicarsi o meno agli atti e contratti posti in essere dal concessionario, quantunque ciò debba ritenersi compreso nello spirito della disposizione, che ebbe chiaramente

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

lo scopo di agevolare nel miglior modo la ricostruzione di una delle zone maggiormente danneggiate dalla guerra. Così pure è rimasto in dubbio se le agevolazioni siano comprensive della esenzione della imposta generale sull'entrata.

Allo scopo di evitare ulteriori dubbi, specialmente oggi che la ricostruzione del Cassinate è terminata, si è ritenuto emanare una norma di carattere interpretativo e con effetto retroattivo.

In tal senso è stata predisposta la proposta di legge dell'onorevole Bozzi, che la Commissione sta esaminando.

Il proponente ha così formulato l'articolo sostitutivo del terzo comma dell'articolo 33 della legge sopraindicata:

« Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1948, dal seguente:

« I benefici previsti dal primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dal concessionario nonché la esenzione dall'imposta generale sull'entrata, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili ».

Io, d'accordo col Governo, proporrei di trasformare nel modo seguente il testo dell'articolo unico:

« Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1948, dal seguente:

« I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

I corrispettivi degli appalti e dei subappalti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALBERTINI. Desidero sapere se la proposta di legge comporta anche un rimborso.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Questo provvedimento è diretto a risolvere legislativamente la dibattuta questione relativa al trattamento tributario degli atti posti in essere dall'ente concessionario, che è il Ministero dei lavori pubblici. Fino

ad ora si sono applicate queste norme, di modo che in pratica, se il Ministero delle finanze volesse ripetere il pagamento dell'imposta, sarebbe il Ministero dei lavori pubblici a pagare e il Tesoro dovrebbe dare i denari occorrenti. Quindi ci troveremmo di fronte a una partita di giro.

PRESIDENTE. Il provvedimento è chiaro nella sua finalità. Ma richiamo l'attenzione della Commissione su di un fatto. L'articolo unico sia nel testo della proposta di legge sia nel testo emendato suggerito dal relatore, dice che « il terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito con effetto dal 1° luglio 1948... ». In tal modo, con una modesta leggina approvata in Commissione si opererebbe fiscalmente su operazioni che possono risalire a undici anni or sono.

Vorrei che negli atti risultasse che la Commissione ha notato tale situazione, ma, come avviene tante volte di fronte all'esigenza della realtà, dopo averlo notato ha superato la perplessità per ragioni pratiche.

L'onorevole Sottosegretario ha detto che si tratta di una partita di giro. Ma le partite di giro in contabilità si iscrivono da una parte all'attivo e dall'altra al passivo. Tuttavia, poiché si metterebbero in moto una quantità di rapporti contenziosi, pur con l'augurio, che faccio a nome della Commissione, che non si debbano più a distanza di dieci anni fare sanatorie di questo genere, ritengo che il provvedimento possa essere approvato.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1948, dal seguente:

« I benefici previsti dal primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dal concessionario nonché la esenzione dall'imposta generale sull'entrata, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili ».

Dò lettura dell'emendamento sostitutivo all'articolo unico, presentato dal Relatore:

Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1948, dal seguente:

« I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2

aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

I corrispettivi degli appalti e dei subappalti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Semeraro: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici (456); Bottonelli ed altri: Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (685) Romualdi ed altri: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici (783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Semeraro: « Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici »; Bottonelli ed altri: « Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici »; Romualdi ed altri: « Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici ».

« Colgo l'occasione per rivolgere un cordiale saluto al Sottosegretario Magri, presente per la prima volta ai lavori della nostra Commissione.

L'onorevole Longoni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LONGONI, *Relatore*. Il problema che sta di fronte a noi è noto a tutti: è ampio, è complesso, e io mi sforzerò di fare una rapida sintesi per lumeggiare la situazione, confidando nella collaborazione della Commissione e soprattutto del Governo per risolvere questo assillante problema.

Anzitutto, vorrei fare un po' di storia di tutta la questione.

Nello spazio di 40 anni l'imposizione fiscale sugli incassi cinematografici ha subito una

serie di successivi inasprimenti, attraverso ben 8 provvedimenti legislativi, inasprimenti che hanno raggiunto dei livelli massimi nelle 32 giornate in cui viene applicato il sovrapprezzo per il soccorso invernale, con punte che raggiungono l'83 per cento del prezzo del biglietto.

Pertanto, il gettito dell'imposta ha beneficiato di un duplice ordine di ragioni: per l'aumento proporzionale dell'aliquota della imposta e per l'aumento degli incassi globali. L'andamento economico del mercato cinematografico comincia a presentare sempre più evidenti sintomi di involuzione. Tra le cause che hanno contribuito a determinare questa situazione bisogna annoverare in primo luogo l'inflazione delle sale cinematografiche. Infatti si è registrato un notevolissimo aumento del numero delle sale, con la conseguente polverizzazione degli incassi unitari. Attualmente, in Italia vi sono circa 17.000 sale cinematografiche.

Altrettanto negativi effetti ha provocato, in questo campo, la diffusione degli spettacoli televisivi, soprattutto in relazione alla presenza di ben 70.000 utenze pubbliche, le cosiddette « salette televisive ». Queste 70.000 « salette » operano in un regime fiscale e amministrativo di assoluto privilegio.

Comunque, nel decorso degli anni, la situazione tende nettamente ad aggravarsi, tanto che nel 1957 i cinema registravano una perdita di 31 milioni di spettatori rispetto all'anno precedente, e di 60 milioni rispetto al 1954, con una diminuzione degli incassi lordi pari a 4 miliardi di lire.

Nel frattempo, le organizzazioni di categoria hanno reiterato le loro richieste di perequazione. Originariamente, tali istanze si concretavano nella richiesta di sgravi fiscali nella misura del 50 per cento. A questo riguardo, si sono registrati vari contatti tra le associazioni di categoria e il Governo. Nel 1957 si ebbe una presa di contatto con il Governo presieduto dall'onorevole Segni, trattative che furono interrotte a causa della crisi successiva; vennero riprese con il Governo Zoli, ma non approdarono ad alcun risultato concreto. Sicché nei mesi di gennaio e di febbraio 1958, aggravandosi la crisi, tutte le sale cinematografiche ponevano allo studio la possibilità di ridurre la loro attività.

Intanto il 7 febbraio 1958 venne presentata una proposta di legge da parte di 83 deputati appartenenti a tutti i partiti, avente come primo firmatario l'onorevole Semeraro, nella sua qualità di presidente del Centro parlamentare dello spettacolo. Tale proposta però non rece-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

piva per intero le richieste della categoria: infatti, mentre questa chiedeva una riduzione del 50 per cento dei tributi, la proposta di legge limitava lo sgravio nella misura del 35 per cento. Tale proposta, approvata in sede legislativa dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, subì un emendamento che limitava ulteriormente la riduzione al 25 per cento. L'anticipato scioglimento del Senato provocava però la decadenza del provvedimento. Ciò induceva l'onorevole Semeraro a ripresentare il 25 ottobre 1958 la sua proposta di legge, alla quale facevano seguito quelle degli onorevoli Bottonelli (presentata il 10 dicembre) e dell'onorevole Romualdi (presentata il 21 gennaio 1959).

Questa è la cronistoria degli avvenimenti. Occorre aggiungere che, agli inizi di questo anno, il Governo ha espresso il suo parere favorevole alla proposta di legge Semeraro, con alcuni ritocchi.

I consuntivi generali delle attività cinematografiche, nel 1958, hanno confermato le indicazioni espresse sulla base delle risultanze aziendali: 30 milioni di spettatori e 2 miliardi di incassi in meno rispetto al 1957, cosicché, nel giro di 3 anni, la frequenza nelle sale cinematografiche è diminuita di 90 milioni di unità e l'introito lordo è diminuito di 6 miliardi. Malgrado ciò, si è verificato un aumento delle giornate di spettacolo.

Negli ultimi mesi, da parte dell'associazione degli esercenti e delle varie organizzazioni di categoria sono state reiterate talune istanze, giungendosi anche a minacciare uno sciopero che non si è verificato per l'intervento del ministro del tesoro.

L'accoglimento di queste proposte di legge è, a mio avviso, reso indispensabile dal perpetuarsi di un andamento preoccupante del settore. L'esame di queste proposte di legge da parte della nostra Commissione è stato procrastinato in attesa del parere della V Commissione, la quale a sua volta aveva deferito la materia alla II Sottocommissione, per acquisire elementi anche in base a una certa interpretazione dell'articolo 81.

Ora, questo parere ci è pervenuto ed è del seguente tenore:

« La Sottocommissione, nell'esame delle proposte n. 456, 685 e 783, ha dato parere favorevole, in linea di massima, alla proposta n. 456, a condizione che siano approvate le seguenti modificazioni:

1°) riduzione dal 35 al 25 per cento, in conformità a quanto deliberato dalla Camera nella passata legislatura, delle aliquote dei di-

ritti erariali sugli spettacoli cinematografici, di cui alla tabella C allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, con modifica, in tal senso, del primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge;

2°) sostituire al secondo comma dello stesso articolo 1 la dicitura: « La stessa formula si applica sul *plafond* da lire 50 a lire 70 »;

3°) sopprimere l'articolo 2 ».

« Considerazioni.

A) Con riferimento a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 1, la Sottocommissione osserva che se non si vuole che le provvidenze in oggetto mettano in difficoltà le finanze locali, le quote generali devolute ai comuni ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, dovrebbero essere elevate dal 67 per cento, non al 72 per cento come proposto, bensì al 90 per cento.

B) Il provvedimento, pur modificato nei termini sopra indicati, aggrava il problema della copertura dei contributi dello Stato agli Enti lirici ».

Le altre due proposte di legge, pur tenendo conto delle finanze locali, mirano, tra l'altro, specialmente ad alleviare lo stato di disagio dei piccoli esercizi. La prima infatti prevede l'applicazione dell'aliquota minore del 10 per cento; la seconda un'esenzione dai tributi erariali degli incassi giornalieri inferiori alle 30.000 lire lorde o per le prime 25.000 lire di incasso nei riguardi di cinema che praticano prezzi inferiori a 130 lire. Risulta quindi evidente la volontà dei proponenti di agevolare i piccoli esercizi, che sono proprio quelli che normalmente praticano al pubblico prezzi inferiori a 130 lire.

Le associazioni interessate hanno fatto presente che, qualora non si possa addivenire alla franchigia richiesta dalla proposta Bottonelli, si potrebbe venire incontro alle legittime esigenze dei piccoli esercizi mercé l'aliquota minima del 10 per cento sui prezzi fino a 100 lire.

A mio avviso, ritengo che questa proposta sia superata dalle nuove tabelle. Ad ogni modo, questo è un provvedimento che va particolarmente a vantaggio delle sale cinematografiche che proiettano pellicole a formato ridotto. Per lo più queste sale agiscono in località sprovviste di altri cinematografi e diffondono quindi lo spettacolo in zone periferiche in una maniera capillare, assolvendo una specifica funzione di elevamento e di educazione delle masse popolari.

Giunti a questo punto, dovremmo addentrarci nell'esame degli articoli, per stabilire la esatta portata dell'aggravio che ne conseguirà per gli enti locali, considerando nel contempo la misura dell'aggravio per l'erario. Senza per ora entrare nei dettagli, evidentemente, all'inizio, vi sarà un notevole minore gettito tributario. Tuttavia è facile ipotizzare una conseguenza: infatti per quanto non sia facile avanzare delle previsioni, si può tuttavia ammettere che, qualora l'abbassamento delle aliquote si risolva in una corrispondente riduzione del prezzo degli spettacoli, potrebbe aversi una maggiore affluenza di spettatori, con effetti positivi sul gettito dei tributi.

Queste considerazioni, nel corso della passata legislatura, sono state fatte da persone ben più autorevoli del vostro relatore.

È innegabile che in questi ultimi anni si è verificato un appesantimento nel settore dello spettacolo, per cause di varia natura, non ultimo il diffondersi degli spettacoli televisivi. Pertanto penso che, come è avvenuto in altri paesi, sia opportuno procedere a una congrua riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, al fine di venire incontro alle esigenze del settore. Giunti a questo punto, debbo segnalare che, fermo restando il numero degli spettatori, la proposta riduzione delle aliquote nella misura del 35 per cento comporterebbe un minore introito dei diritti erariali di circa 8 miliardi e mezzo; invece una riduzione del 25 per cento determinerebbe una flessione del gettito tributario valutata presuntivamente intorno ai 5 miliardi; una riduzione del 15 per cento o del 10 per cento comporterebbe rispettivamente un minore introito di 3 miliardi e mezzo e di 2 miliardi e mezzo.

Qualora la riduzione delle aliquote dovesse comportare una corrispondente riduzione del prezzo del biglietto di ingresso, ciò potrebbe determinare un maggiore afflusso di spettatori e pertanto la flessione del gettito tributario potrebbe manifestarsi in misura inferiore al previsto.

Se ho ben compreso, il Governo potrebbe accettare una riduzione dei diritti erariali nella misura del 25 per cento, come proposto dall'onorevole Semeraro nel suo progetto, già approvato nella scorsa legislatura dalla Camera. Nel testo dell'onorevole Semeraro è prevista la riduzione dell'aliquota dell'I.G.E. dal 3 all'1 per cento, riduzione alla quale è decisamente contraria l'amministrazione finanziaria.

Devo far rilevare che forse la causa maggiore della crisi del cinema è costituita dal fatto che delle 17 mila sale esistenti in Italia, ben 10 mila sono aperte tutti i giorni, il che

significa un aumento dell'offerta di spettacoli senza un corrispettivo aumento di spettatori.

Senza dilungarmi oltre, ritengo che, se non cercheremo di porre rimedio all'attuale situazione, il gettito dei diritti erariali diminuirà ancora e la situazione si aggraverà; invece la riduzione dei diritti erariali potrebbe portare a una diminuzione del prezzo dei biglietti, con una conseguente ascesa del flusso degli spettatori. Anche se la situazione non migliorerà sensibilmente, tuttavia non discenderà al di sotto del livello attuale, come invece avverrebbe se non facessimo nulla.

La crisi del cinema, come ho detto, dipende da vari fattori, non ultimo dei quali è la scadente qualità dei film. Queste sono le conclusioni del vostro relatore. Mi auguro che la Commissione ed i rappresentanti del Governo trovino la via di una proficua intesa per trovare una soddisfacente soluzione al problema.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e vorrei, prima di dare inizio alla discussione generale, pregare l'onorevole rappresentante del Governo di farci conoscere, a titolo di orientamento, il punto di vista del Governo stesso in merito a queste proposte di legge.

MAGRI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Poche parole solamente, per raccomandare vivamente alla Commissione di voler esaminare prima delle ferie questo provvedimento, in modo che si possa successivamente richiedere alla competente Commissione del Senato di esaminare con pari sollecitudine il provvedimento in modo che esso divenga esecutivo durante il prossimo periodo feriale.

Non sto a sottolineare quanto è stato egregiamente detto dall'onorevole relatore in merito all'importanza del provvedimento stesso, vivamente atteso dall'esercizio cinematografico. Vorrei solamente fare una considerazione: lo sgravio fiscale prevede anche in parte la diminuzione del prezzo del biglietto; e quindi ha lo scopo di attirare un maggior numero di spettatori nei cinema; ma in parte andrà ad alleggerire un peso che grava attualmente sull'esercizio (particolarmente sui piccoli esercizi), mettendo l'esercizio stesso in condizioni di rispondere più adeguatamente alle esigenze degli spettatori attraverso un ammodernamento delle sale e un perfezionamento degli impianti tecnici, aumentando quindi le attrattive che possono convogliare un maggior numero di spettatori verso questo genere di spettacolo.

Ora, se questo deve verificarsi, mi sembra opportuno che questo respiro all'esercizio sia

dato al più presto possibile in modo che l'esercizio stesso possa trovarsi adeguatamente attrezzato all'inizio della prossima stagione cinematografica, profittando delle chiusure estive, e gli esercenti possano essere invogliati — dal fatto che dimostriamo di renderci conto della loro situazione — ad attrezzarsi meglio per maggiormente corrispondere alle esigenze del pubblico. Mi pare che questa sia una considerazione che possa suffragare l'opportunità di concludere, sia pure con qualche sacrificio, l'esame di questa proposta di legge prima delle ferie estive.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prima di addentrarci nell'esame della proposta di legge, sarà bene dare uno sguardo agli elementi che caratterizzano la situazione e che sono così denunciati dagli operatori del settore:

1°) elemento concorrenziale rappresentato dalla televisione nonché dalla motorizzazione del paese che specie nelle giornate di fine settimana sottrae parte degli abituali spettatori che prima frequentavano i cinematografi;

2°) concorre, sempre secondo il settore, a determinare uno stato di disagio l'aumentato numero degli esercizi cinematografici. Il Governo valuta questo aumento nel suo giusto peso.

Se mai si può dire che il primo elemento fa parte del progresso del nostro tempo, il secondo è frutto di una politica liberale che, non consentendo dei limiti, aggrava delle situazioni.

Se andiamo ad esaminare il gettito dei tributi erariali — in relazione evidentemente all'ammontare degli incassi — dobbiamo fare una premessa: che se dovessimo riferirci unicamente all'indice degli incassi e conseguentemente all'indice dei tributi erariali, non è la diminuzione di due miliardi registrata che può indurre il Ministero delle finanze a modificare la sua posizione. Posso anche dire che variazioni di questa entità sul totale (in sostanza del 2 per cento) non sono sufficienti ad indurci ad una modifica del regime fiscale.

Potrei anche dire che nell'analisi particolare l'elemento più importante in grado di caratterizzare una situazione di crisi è in genere la flessione dei prezzi. Nel nostro caso l'andamento dei prezzi è ancora privo di flessioni, il che vuol dire che la capacità di assorbimento del mercato, per quanto concerne lo spettacolo, è ancor buona se alcuni prezzi tendono all'aumento e non abbiamo indicazioni di prezzi in diminuzione. Da studi e diagrammi che ho fatto fare risulta che se la situazione attuale non fosse quella che ho ora

indicata la diminuzione delle entrate fiscali sotto questa voce dovrebbe essere ben superiore ai denunciati due miliardi.

Il problema diventa diverso se invece del settore dei prezzi — che sono da considerarsi generalmente invariati — si considera quello dell'offerta che ha visto un notevole aumento — rispetto a due o tre anni fa — del numero delle sale cinematografiche. Da questo aspetto il Ministero delle finanze si è indotto a considerare il fenomeno i cui aspetti negativi non possono non preoccupare e si concretano con l'invocazione della diminuzione delle imposte.

Noi, valutata la situazione, siamo in grado di poter accogliere la proposta di diminuzione delle aliquote dei diritti erariali entro certi limiti, tenuto presente gli scopi cui sono destinati per legge i proventi dei diritti erariali medesimi. Debbo aggiungere che oggi la riduzione che si propone rimane scoperta perché alla riduzione dell'entrata non viene contrapposto alcun provvedimento che tale diminuzione valga a compensare.

BIMA. Facciamo pagare i diritti erariali a coloro che entrano gratuitamente nei cinematografi!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Considerato che lo scorso anno il gettito dei diritti erariali è stato di poco meno di 25 miliardi, e considerato che la deficienza attuale nell'incasso di tali diritti — in relazione alla minore vendita dei biglietti — è di circa 2 miliardi, il Ministero delle finanze ritiene di poter collaborare in modo equilibrato alla soluzione del problema sottoponendo agli onorevoli membri della Commissione la proposta di una riduzione del 25 per cento dei diritti erariali; la quale però si traduce nella modifica delle tabelle esistenti relative alla percezione dei diritti erariali, particolarmente per quanto riguarda il piccolo esercizio.

E mi spiego: con la legge attualmente in vigore, il punto minimo di partenza per il prezzo del biglietto è di 70 lire sulle quali grava il 15 per cento di diritti erariali. Col nuovo sistema si applica una tabella scalare a partire da un prezzo minimo del biglietto di 50 lire, con la differenza che mentre con l'attuale sistema anche sul biglietto da 50 lire si applica l'aliquota relativa al biglietto di 70 lire, col nuovo, l'aliquota risulta inferiore, venendo così incontro ad un vivo desiderio dei piccoli esercizi.

In altre parole il nuovo sistema proposto, al quale il Ministero annette particolare importanza, prevede anzitutto una riduzione del 25 per cento sulle tabelle annesse alla legge attualmente in vigore, e ne modifica l'attuale

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

sistema adottando una progressiva aderente al reale prezzo del biglietto, a partire dal prezzo di lire 50.

Questo sistema importa una perdita per l'erario di sei miliardi, tenuta presente una ipotesi che non è quella dell'onorevole relatore né quella del mio egregio collega alla Presidenza del Consiglio.

E l'ipotesi è quella che la riduzione che il Ministero accorda non si trasferisca sul biglietto d'ingresso agli spettacoli. È facile argomentare sulla base dei diagrammi in mio possesso che più della metà degli incassi si opera nella fascia di prezzo che va dalle 50 alle 100 lire. Ora, la riduzione del 25 per cento sul diritto erariale su un biglietto da lire 70 comporta una diminuzione di lire 3,75. Sarebbe ingenuo pensare che il proprietario diminuisca di pari cifra il prezzo del biglietto d'ingresso; così, praticamente nella maggior parte dei casi, la riduzione dei diritti erariali verrà introitata direttamente dai proprietari dei cinematografi anziché tornare a vantaggio degli spettatori. Questo farà sì che da parte del Ministero sia possibile un piccolo ricupero di imposta erariale, dato l'aumento del *plafond* a vantaggio del proprietario del cinematografo; tuttavia la perdita dell'erario col nuovo sistema viene calcolata in sei miliardi. La riforma proposta dal Ministero risponde a due problemi: quello di usare particolari riguardi ai piccoli esercizi e quello di corrispondere alle particolari esigenze della Finanza di avere a disposizione un sistema armonico ed organico. Giunto a questo punto pregherei gli onorevoli commissari, anche in vista della perdita netta sopra citata per l'erario, di non insistere sulla questione dell'I.G.E. Aggiungo infine che i calcoli sono stati fatti sulla base del consuntivo di incassi dell'anno scorso (25 miliardi) e quindi la previsione per quest'anno dovrebbe essere ridotta a 15 miliardi. Noi abbiamo previsto 25 miliardi e 800 milioni: 23 sugli spettacoli ordinari e 2 sugli altri.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la sua esposizione che ritengo senz'altro molto utile per l'ulteriore corso della discussione.

Data l'ora tarda, l'inizio della discussione generale è rinviato alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Esenzione fiscale per l'utilizzazione del fondo di rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale delle assicurazioni » (1292):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Agevolazioni tributarie in materia di edilizia » (1153):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Bozzi: « Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409 » (980):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bigi, Bima, Bottonelli, Calasso, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Giglia, Grilli Giovanni, Longoni, Martinelli, Napolitano Francesco, Nicoletto, Negrari, Passoni, Patrini, Piccoli, Radi, Raffaelli, Restivo, Russo Vincenzo, Santarelli Ezio, Scarlato, Semeraro, Trebbi, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle ore 13,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
